

TAR Brescia, Sezione II - Sentenza 29/06/2009 n. 1349

d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1

È precluso all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di imporre scelte o in generale di impartire prescrizioni alle amministrazioni pubbliche circa i comportamenti legittimi da intraprendere. Se nell'ambito dei suoi poteri l'Autorità può senz'altro acquisire informazioni ed effettuare segnalazioni alle autorità giurisdizionali, ovvero esprimere il proprio parere sulla pertinente normativa nazionale e comunitaria, la natura della potestà esercitata comporta che ordinariamente gli atti da essa adottati siano inidonei a determinare un pregiudizio diretto nella sfera giuridica dei soggetti pubblici sottoposti a vigilanza. Se l'amministrazione locale omette di fornire le informazioni secondo le modalità richieste subisce l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 6 comma 1 del Codice dei contratti